

Agevolazioni per i viaggi degli elettori

Che cos'è

È un'agevolazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto per i viaggi degli elettori ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

Chi la può richiedere

Gli elettori cittadini italiani domiciliati fuori dal Comune di residenza e quelli residenti all'estero che, in occasione delle elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali, dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo e delle consultazioni referendarie indette con specifico decreto presidenziale, si recano nel Comune di residenza per esercitare il diritto di voto.

Gli elettori cittadini di uno Stato della Comunità Europea, domiciliati fuori dal Comune di residenza in territorio italiano che, in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune e della Circoscrizione e per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo, si recano nel Comune di residenza italiano per esercitare il diritto di voto.

Dove richiederla

L'agevolazione per gli elettori può essere richiesta all'atto dell'acquisto presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate, previa esibizione del documento di identificazione, della tessera elettorale ovvero della dichiarazione sostitutiva di certificazione. I biglietti non sono emessi quando è prevedibile che l'elettore non possa raggiungere la sede elettorale in tempo utile per partecipare all'elezione.

All'atto dell'acquisto, il passeggero che dichiara di essere sprovvisto di tessera elettorale deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e smi.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione può essere presentata al personale di biglietteria ovvero all'addetto dell'agenzia di viaggio abilitata; può anche essere sottoscritta dall'interessato e presentata da persona incaricata, unitamente ad una fotocopia non autenticata del documento di identificazione del sottoscrittore.

In occasione di elezioni che coinvolgono l'intero territorio nazionale l'acquisto dei biglietti a tariffa elettori è inoltre ammesso anche sui canali digitali (sito internet e App Trenitalia); l'offerta non è vendibile per le elezioni a carattere regionale e comunale, per le quali è necessario rivolgersi esclusivamente alle biglietterie o agenzie di viaggio abilitate.

All'atto dell'acquisto sui canali digitali il passeggero deve inserire il numero della tessera elettorale o il "flag" di autocertificazione (se sprovvisto di tessera elettorale).

I biglietti a tariffa elettori TTPER e TRENORD e FSE non sono acquistabili sui canali digitali.

A cosa dà diritto

Le agevolazioni per i viaggi degli elettori consentono l'acquisto del biglietto ridotto per recarsi alla sede elettorale.

1. Elettori residenti nel territorio nazionale

Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale si rilasciano biglietti nominativi per viaggi di andata e ritorno, con applicazione della riduzione:

- del 60% sulle tariffe regionali n. 39 e sulle tariffe con applicazione sovraregionale n. 39/AS;
- del 70% sul prezzo del biglietto Base previsto per tutti i treni del servizio nazionale: Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity ed Intercity Notte.

In tutti i casi le riduzioni sono applicabili:

- alla 1^a e 2^a classe dei treni Regionali, Intercity e Intercity Notte (posti a sedere);
- alla 2^a classe e al livello di servizio Standard e Premium dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca;
- ai servizi Cuccette Comfort, Vagoni Letto Relax (VL) e Cabine Superior dei treni Intercity Notte.

L'agevolazione non si applica ai servizi accessori (es. ristorazione, ecc.) e non è valida in 1^a classe, nei livelli di servizio Executive, Business e nel Salottino dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca.

L'agevolazione prevista per gli elettori non è cumulabile con altre riduzioni e/o promozioni.

In ogni caso, sono fatti salvi i minimi tariffari previsti per ciascuna categoria di treno.

1.1. Utilizzabilità del biglietto

Il viaggio di andata deve essere obbligatoriamente effettuato prima di quello di ritorno.

A bordo del treno di andata, all'atto del controllo dei biglietti, il passeggero deve esibire, oltre ai biglietti relativi al viaggio di andata e a quello di ritorno, anche un documento di identificazione e la tessera elettorale ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione.

A bordo del treno di ritorno, all'atto del controllo dei biglietti, il passeggero deve esibire, oltre ai biglietti relativi al viaggio di andata e a quello di ritorno, anche un documento di identificazione e la tessera elettorale con il timbro della sede elettorale attestante l'avvenuta votazione.

1.2. Validità del biglietto

Norme comuni

I biglietti per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni.

Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente all'ultimo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno a partire dall'ultimo giorno di votazione (quest'ultimo escluso).

In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l'orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale.

Lo stesso periodo di utilizzazione è previsto anche in caso di secondo turno di consultazioni.

Treni del servizio nazionale

I biglietti per i treni del servizio nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte, ivi incluso il servizio Cuccette) sono validi, nell'ambito del periodo di utilizzazione di venti giorni, solo per il giorno ed il treno prenotati e non devono essere convalidati.

Per l'accesso ad un treno diverso da quello prenotato valgono i termini temporali e le disposizioni previste per il biglietto Base.

In particolare, i biglietti possono essere utilizzati da un'ora prima e fino ad un'ora dopo la partenza del treno prenotato, per la medesima relazione, su un treno diverso da quello prenotato, ma della stessa categoria, dietro pagamento della penalità prevista alla lettera b) del punto 2 del Capitolo IV - Listino dei prezzi - Parte II – Trasporto Nazionale delle presenti CGT.

Nel caso di utilizzazione, nello stesso arco temporale, di treno di categoria diversa oppure di altro servizio o classe, è dovuto il pagamento della differenza di prezzo tra quanto corrisposto e quanto dovuto a prezzo Base intero per il treno utilizzato, oltre al pagamento della penalità prevista alla lettera b) del punto 2 del Capitolo IV - Listino dei prezzi - Parte II – Trasporto Nazionale delle presenti CGT.

La medesima regolarizzazione viene effettuata anche dopo tale termine qualora il treno utilizzato rappresenti il primo treno di categoria pari o inferiore utile per arrivare a destinazione.

Treni del servizio regionale

I biglietti per i treni del servizio regionale sono senza assegnazione del posto e, per essere validi, devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata che quello di ritorno.

I biglietti possono essere utilizzati entro le ore 23:59 del giorno riportato sul biglietto stesso.

Dal momento della convalida, il biglietto regionale ha una validità di 4 ore, salvo diversa indicazione riportata sul biglietto.

In ogni caso, all'elettore che si trovi in viaggio alla scadenza del biglietto è consentito proseguire fino alla stazione di destinazione, senza effettuare fermate intermedie.

Per quanto non espressamente riportato, si applica quanto previsto nella Parte III – Trasporto Regionale delle presenti CGT.

1.3. Cambio del biglietto

Norme comuni

Il cambio del biglietto può avvenire con l'applicazione delle riduzioni previste solo nel rispetto delle condizioni stabilite per l'emissione dei biglietti per elettori, in caso contrario viene applicata la differenza a prezzo intero.

Se il cambio è richiesto per il solo viaggio di andata o solo per quello di ritorno, detto cambio non può riguardare il nominativo, la riduzione applicata, il numero delle persone, la classe, il livello di servizio, l'origine e destinazione del viaggio.

Treni del servizio nazionale

Il cambio dei biglietti di andata e ritorno per elettori può essere richiesto:

- un numero illimitato di volte dal giorno d'emissione e fino alla partenza del treno prenotato, presso qualsiasi biglietteria o presso l'agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;
- una sola volta dopo la partenza del treno e fino ad un'ora successiva, esclusivamente presso la biglietteria presente nella stazione di partenza del treno indicata sul biglietto.

Se l'importo dovuto è superiore a quello già corrisposto si richiede il pagamento della differenza di prezzo, mentre se il prezzo dovuto è inferiore, viene accordato il rimborso della differenza, con applicazione delle norme previste per il biglietto Base.

Treni del servizio regionale

Il cambio dei biglietti di andata e ritorno per elettori può essere richiesto una sola volta, entro le 23:59 del giorno precedente alla data di utilizzo riportata sul biglietto, corrispondendo l'eventuale differenza di prezzo e il diritto di modifica pari al 20% dell'importo del biglietto con il massimo di 3 euro, facendone richiesta presso qualsiasi biglietteria o presso l'agenzia di viaggio emittente.

Se il prezzo dovuto (comprensivo del diritto di modifica) è superiore a quello già corrisposto si richiede la differenza di prezzo, se è inferiore viene accordato il rimborso della differenza con la trattenuta del 20%, fatto salvo il prezzo minimo non rimborsabile.

Il cambio biglietto non è ammesso per i Biglietti Elettronici Regionali (BER).

1.4. Cambio della prenotazione o cambio data/ora

Il cambio della prenotazione, previsto solo per i biglietti dei treni del servizio nazionale, è ammesso, fermo restando i limiti temporali previsti per l'effettuazione del viaggio:

- un numero illimitato di volte dal giorno d'emissione e fino alla partenza del treno prenotato:
 - presso qualsiasi biglietteria o agenzia di viaggio abilitata;
 - sul sito www.trenitalia.com o sull'App Trenitalia

- una sola volta dopo la partenza del treno e fino ad un'ora successiva, esclusivamente presso la biglietteria presente nella stazione di partenza del treno indicata sul biglietto.

Per i biglietti del trasporto regionale, sia BER che cartacei, è possibile il cambio del giorno o dell'ora del viaggio, per una sola volta, entro le ore 23.59 del giorno precedente la data di utilizzo riportata sul biglietto.

1.5. Emissione a bordo treno

Per il viaggio di andata:

- in caso di stazione priva di biglietteria;
- in caso di biglietteria chiusa o momentaneamente impresenziata;
- nel caso in cui il tempo di interscambio fra l'arrivo del treno e la partenza del primo treno utile per il proseguimento fino alla stazione che serve il Comune elettorale non consenta l'acquisto del biglietto in stazione (a condizione che l'elettore sia in grado di esibire il biglietto per elettori relativo al primo treno utilizzato);

il passeggero, all'atto della salita a bordo del treno, se munito di tessera elettorale o di dichiarazione sostitutiva di certificazione, può ottenere dal personale di bordo, indipendentemente dalla tipologia di treni utilizzati, l'emissione di un biglietto nominativo, valido per il viaggio di andata e ritorno, per una delle stazioni di fermata del treno, senza il pagamento di quanto previsto nelle Parti Speciali.

Per i treni del servizio nazionale il biglietto viene emesso a tariffa Ordinaria Nazionale (Parte II – Trasporto Nazionale, Listino dei Prezzi - Capitolo IV) con la riduzione del 70% più l'eventuale cambio servizio (anch'esso ridotto del 70%).

Per i treni del servizio regionale il biglietto viene emesso a tariffa n. 39 o 39/AS ridotta del 60%.

Per il viaggio di ritorno, per i soli treni del servizio nazionale, l'elettore dovrà effettuare in biglietteria il cambio del biglietto emesso a bordo treno per la tipologia di treno che intende utilizzare.

1.6. Rimborso del biglietto

Norme comuni

I biglietti con l'agevolazione elettori sono rimborsabili a condizione che siano totalmente inutilizzati sia per l'andata che per il ritorno.

1.6.1. Rimborso per rinuncia al viaggio da parte del passeggero

Per i biglietti dei treni del servizio nazionale

Il rimborso dei biglietti emessi con l'agevolazione elettori è ammesso per rinuncia al viaggio da parte del passeggero fino alla partenza del treno prenotato per il viaggio di andata: il rimborso viene effettuato con

la trattenuta del 20% e può essere richiesto presso qualsiasi biglietteria o all'agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto.

Non si procede al rimborso per rinuncia al viaggio da parte del passeggero se il biglietto è d'importo pari o inferiore alla somma riportata alla lettera b) del punto 3 del Capitolo IV – Listino dei prezzi - Parte II – Trasporto Nazionale.

L'importo minimo non rimborsabile deve intendersi riferito all'importo complessivo sia del biglietto di andata che di quello di ritorno.

Dopo la partenza del treno il rimborso per rinuncia al viaggio da parte del passeggero non è ammesso. Quando non è possibile richiedere il rimborso perché la biglietteria è momentaneamente chiusa o impresenziata, il passeggero deve, nei termini previsti, telefonare al *Call Center* e comunicare tutti gli estremi necessari per l'evasione del rimborso. Entro i 12 mesi successivi alla data dell'evento il passeggero deve presentare la domanda di rimborso compilando l'apposito *web form* disponibile sul sito www.trenitalia.com o il modulo rimborsi cartaceo presso qualsiasi biglietteria di Trenitalia.

Laddove il passeggero abbia iniziato il viaggio, non è ammesso alcun rimborso in caso d'interruzione del viaggio per fatto a lui imputabile.

Per i biglietti dei treni del servizio regionale

Il rimborso dei biglietti emessi con l'agevolazione elettori per rinuncia al viaggio da parte del passeggero è ammesso entro le ore 23:59 del giorno precedente la data indicata sul biglietto, presso qualsiasi biglietteria o presso l'agenzia di viaggio abilitata che lo ha emesso.

Il rimborso viene effettuato con la trattenuta del 20%, salvo diversa disposizione prevista in ambito regionale.

Non si procede al rimborso se la somma da corrispondere, dopo l'applicazione della trattenuta, è pari o inferiore a 8 euro. L'importo minimo non rimborsabile deve intendersi riferito all'importo complessivo sia del biglietto di andata che di quello di ritorno.

1.6.2. Rimborso per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica o indennità in caso di ritardo in arrivo

Per il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica e per l'indennità in caso di ritardo in arrivo si applica per i servizi nazionali quanto previsto nella Parte II - Trasporto Nazionale e per i servizi regionali quanto previsto nella Parte III - Trasporto Regionale delle presenti CGT.

1.7. Irregolarità

Gli elettori che in corso di viaggio, all'atto delle operazioni di controlleria, siano trovati:

- sprovvisti del documento di identificazione e/o della tessera elettorale o, laddove prevista, della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- nel viaggio di andata dopo l'ora di chiusura delle votazioni o comunque in ritardo per giungere a destinazione in tempo utile per la votazione;
- nel viaggio di ritorno con la tessera elettorale sprovvista del timbro di avvenuta votazione,

vengono regolarizzati secondo normativa. In particolare:

- per i treni nazionali, mediante il pagamento per il percorso di andata e per quello di ritorno, della differenza rispetto al prezzo Base intero più l'importo previsto alla lettera b) del punto 2 del Capitolo IV- Listino dei prezzi - Parte II – Trasporto Nazionale delle presenti CGT.
- per i treni regionali, mediante il pagamento per il percorso di andata e per quello di ritorno, della differenza rispetto al prezzo intero più l'importo previsto alla lettera a) punto 7) - Irregolarità ed abusi della Parte III - Trasporto regionale delle presenti CGT.

In tutti i casi sopra riportati, se la regolarizzazione avviene nel viaggio di andata o in quello di ritorno e l'elettore non è in grado di esibire anche i biglietti relativi al percorso inverso, viene regolarizzato per il viaggio che sta effettuando come sprovvisto di biglietto.

Gli elettori che in corso di viaggio, all'atto delle operazioni di controlleria, siano trovati:

- con biglietto scaduto di validità;
- a viaggiare fuori del periodo di utilizzazione previsto;
- con biglietto regionale sprovvisto della convalida

vengono considerati sprovvisti di idoneo biglietto e regolarizzati in base alla normativa vigente, fatte salve leggi regionali specifiche:

Gli elettori che, in corso di viaggio, all'atto delle operazioni di controlleria, siano trovati a viaggiare in 1^a classe o nei livelli di servizio Executive, Business o nel servizio salottino dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, sono regolarizzati con il pagamento della differenza rispetto al prezzo Base intero più la penalità prevista alla lettera b) del punto 2 del Capitolo IV- Listino dei prezzi - Parte II.

Per tutto quanto non previsto per irregolarità, abusi e modalità di accesso ai treni si rinvia alla Parte II - Trasporto Nazionale, per il servizio nazionale, e Parte III - Trasporto Regionale, per il servizio regionale delle presenti CGT.

2. Elettori italiani residenti all'estero

Elettori provenienti dall'estero in possesso di biglietto NRT fino al confine

Agli elettori provenienti dall'estero con treni del servizio regionale transfrontaliero, muniti di biglietto a tariffa NRT fino al confine e sprovvisti del biglietto per il percorso Trenitalia, viene rilasciato in treno, senza soprattasse e su presentazione dei documenti elettorali precedentemente descritti, un biglietto

valido per il viaggio di andata e ritorno con applicazione delle condizioni previste per i viaggi in servizio interno.

Elettori provenienti dall'estero che abbiano raggiunto l'Italia con altri mezzi

Agli elettori provenienti dall'estero giunti in una stazione di confine (sono considerate stazioni di confine anche tutte le località sede di aeroporto internazionale) con mezzi propri o con quelli di altri vettori, vengono emessi biglietti di andata e ritorno per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale per viaggi di andata e ritorno da e per la stazione di confine fino alla stazione che serve il Comune sede elettorale, purché siano in grado di comprovare la residenza all'estero ed esibiscano la documentazione elettorale prevista.

2.1. Modalità di emissione dei biglietti Italian Elector all'estero

La tariffa ridotta per elettori residenti all'estero, se acquistata attraverso i punti vendita delle Imprese Ferroviarie estere, è denominata "Italian Elector".

Il biglietto viene emesso su presentazione della tessera elettorale o della cartolina di avviso o della dichiarazione delle Autorità Consolari italiane attestante che il connazionale si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.

Per gli elettori residenti all'estero non è prevista la possibilità di produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione in luogo della tessera elettorale.

La cartolina di avviso, di norma, riporta l'agevolazione spettante all'elettore proveniente dall'estero; laddove ne sia sprovvista i punti vendita dovranno astenersi dal rilasciare i biglietti con l'agevolazione elettori; in questo caso, l'elettore ha diritto, ai sensi dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, al rimborso del 75% del prezzo del biglietto da parte del Consolato.

2.2 Cambi e Rimborsi

Per i biglietti emessi da Imprese Ferroviarie estere eventuali cambi o rimborsi devono essere richiesti all'Impresa Ferroviaria che ha emesso il biglietto.

Per effettuare il cambio prenotazione o il cambio biglietto di un biglietto a tariffa elettori occorre procedere al rimborso del biglietto già acquistato con applicazione delle eventuali trattenute previste e all'emissione di un nuovo biglietto.

2.3 Rimborso per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica e indennità in caso di ritardo in arrivo

Per il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'Autorità Pubblica e per l'indennità in caso di ritardo in arrivo si applica quanto previsto nella Parte I - Norme Comuni delle presenti CGT.

2.4 Irregolarità

Per irregolarità, abusi e modalità di accesso ai treni vale quanto previsto al suindicato punto 1 - Elettori residenti nel territorio nazionale..